SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'ENEA dell'area tecnico-amministrativa relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 10 dicembre 1996, con le confederazioni sindacali CONF.S.A.L., USPPI, CISNAL e le organizzazioni sindacali di categoria SNUR-CGIL, CISL-RICERCA, UIL-FUR, CISAL-RICERCA, CONF.S.A.L.-RICERCA, USPPI-ENEA, CISNAL-ENERGIA.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Enea dell'«area tecnico-amministrativa». Parte normativa: quadriennio 1994-1997. Parte economica: biennio 1994-1995.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'ENEA dell'area tecnico-amministrativa relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 18 novembre 1996, con le confederazioni sindacali CONF.S.A.L., USPPI, CISNAL, CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria SNUR-CGIL, CISL-RICERCA, UIL-FUR, CISAL-RICERCA, CONF.S.A.L.-RICERCA, USPPI-ENEA, CISNAL-ENERGIA.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Enea dell'«area tecnico-amministrativa». Parte economica: biennio 1996-1997.

Da 97A7828 a 97A7831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 ottobre 1997.

Modificazioni ed integrazioni al decreto 21 febbraio 1996, recante modificazione al secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460 del 22 giugno 1995, relativamente al compenso corrisposto al commissario delegato per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karim B e Hai-Xiong, nonché proroga del termine stabilito dal primo comma dell'art. 2 dello stesso decreto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale è stata dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali è stato nominato commissario straordinario *ad acta* il dott. Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle navi Karin B e Hai-Xiong;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate;

Visto il decreto 13 maggio 1989, n. 413, di repertorio relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai-Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 1991, la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedre, tra l'altro, con immediati interventi, a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri;

Vista l'ordinza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Karin B e Hai-Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonché alle connesse attività di bonifiche ambientali;

Visto il decreto 13 dicembre 1993, n. 868, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Moris Bonacini, è stato nominato commissario delegato per l'espletamento delle attività di cui sopra l'assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia-Romagna, dott. Vittorio Pieri;

Visto il decreto 5 aprile 1995, n. 239, di repertorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1995, con il quale, in sostituzione del dott. Vittorio Pieri, è stato nominato commissario delegato, per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai-Xiong nonché delle attività di bonifica ambientale di cui al decreto 13 maggio 1989, n. 413, il sig. Giorgio Frabboni;

Visto il decreto 22 giugno 1995, n. 1460, di modifica ed integrazione al decreto n. 239 appena citato;

Vista la nota n. 85/C/95 del 16 novembre 1995 con la quale il commissario delegato Giorgio Frabboni, nel rappresentare l'attività svolta dallo stesso nel periodo intercorrente la data del decreto n. 239 e quella del decreto n. 1460, chiede l'erogazione del compenso, disposto con il secondo comma, dell'art. 2 del decreto n. 1460, a far data 5 aprile 1995, di conferimento dell'incarico, e non da quella del 22 giugno 1995, di emissione del decreto n. 1460;

Vista la nota n. 124/C/96 del 1° febbraio 1996 con la quale lo stesso commissario delegato chiede una proroga di otto mesi del termine previsto, per il completamento degli interventi, dal primo comma, dell'art. 2 del decreto n. 1460 già citato, allegando alla nota stessa la documentazione probante delle cause che hanno impedito l'esecuzione degli interventi affidatigli nei tempi contrattuali;

Visto il decreto 21 febbraio 1996, n. 510, di modifica ed integrazione al decreto 22 giugno 1995, n. 1460;

Preso atto, altresì, che la segnalazione della necessità di prorogare i termini di dodici mesi contenuta nella nota della regione Emilia-Romagna n. PTC/97 del 27 marzo 1997, trova giustificazione nelle legittime sospensioni delle attività dovute a causa di forza maggiore;

Vista la nota in data 15 luglio 1997, n. 15 113/97/Prev. della regione Emilia-Romagna con la quale oltre a comunicare la rinuncia a proseguire nell'incarico stesso manifestata dal commissario uscente Giorgio Frabboni, si propone per la nomina a commissario delegato l'assessore regionale ai programmi d'area, edilizia e protezione civile Alfredo Sandri;

Ritenuto conseguentemente di dover accogliere le due istanze prodotte dal commissario uscente Giorgio Frabboni e dalla regione Emilia-Romagna, nonché di accogliere la proposta avanzata dalla regione stessa di nominare commissario delegato l'assessore regionale ai programmi d'area, edilizia e protezione civile Alfredo Sandri;

Decreta:

Art. 1.

Per la chiusura delle attività amministrativo-contabili relative alle bonifiche delle Scarpate autostradali piacentine, dello stabilimento ex Zamorani di Sissa (Parma), nonché delle attività di completamento della bonifica della discarica di Cornocchio (Parma) di cui al decreto 13 maggio 1989, n. 413, l'assessore regionale sig. Alfredo Sandri è nominato commissario delegato.

Art. 2.

Il primo comma, dell'art. 1 del decreto 21 febbraio 1996, n. 510, viene così modificato:

«Al commissario delegato sig. Alfredo Sandri viene corrisposto un compenso di lire 3 milioni lorde mensili per il completamento delle attività di cui al decreto 5 aprile 1995, n. 239, di repertorio, con imputazione sulle somme già accreditate sulla contabilità speciale intestata allo stesso commissario».

Art. 3.

Il termine stabilito dall'art. 2 del decreto 21 febbraio 1996, n. 510, viene prorogato di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data del presente decreto.

Tutti gli oneri connessi alle attività di cui al primo comma, del presente articolo devono rimanere all'interno delle disponibilità residue della gestione commissariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9118

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1997.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio IVA di Catania ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 24 ottobre 1997 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali CISAL - UGL - CGIL - CISL e SALFI;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Catania nel giorno 24 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 27 ottobre 1997

Il direttore regionale: IGNIZIO

97A9095

DECRETO 5 novembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Viste le istanze con le quali le ditte Philip Morris Holland — per le sigarette Philip Morris Filter Kings e Marlboro (Filter) (astuccio da 20 e 10 pezzi e cartoccio) — e Philip Morris Germany — per le sigarette Chesterfield K.S. e Lark Filter — hanno chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 5 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Philip Morris Filter Kings	0,9	13,0	0,9	12,0
Marlboro (Filter) (astuccio da 20 e 10 pezzi e cartoccio)	0,9	13,0	0,9	12,0
Chesterfield K.S.	1,0	14,0	0,9	12,0
Lark Filter	0,9	13,0	0,9	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette Philip Morris Filter Kings, Marlboro (Filter) (astuccio da 20 e 10 pezzi e cartoccio), Chesterfield K.S. e Lark Filter, in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A9135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1997.

Individuazione degli enti pubblici economici quali soggetti promotori di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 608/1996 che fa espresso riferimento per quanto riguarda i soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili all'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati altri soggetti promotori di lavori socialmente utili;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 26, con particolare riguardo al comma 2, lettera *a)*, che rinvia alle modalità stabilite nell'art. 1 della legge n. 608/1996 per quanto riguarda l'attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, di attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 di definizione di ambiti e tipologie dei progetti di lavori di pubblica utilità;

Considerata la necessità di realizzare entro il 31 dicembre 1997 l'obiettivo stabilito dalla legge n. 196/1997, art. 26, dell'avviamento di 100.000 giovani nelle borse di lavoro e nei lavori di pubblica utilità, obiettivo che richiede un'ampia partecipazione di enti proponenti progetti di pubblica utilità;

Ritenuto di dover individuare, per il raggiungimento dell'obiettivo definito dalla legge n. 196/1997, fra i soggetti che possono promuovere lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità gli enti pubblici economici;

Decreta:

Art. 1.

I lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità previsti dalla legislazione citata nelle premesse possono essere attivati anche dagli enti pubblici economici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il Ministro: TREU

97A9119

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 novembre 1997.

Rettifica al decreto direttoriale 6 agosto 1997 concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto direttoriale del 6 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1997, concernente il riconoscimento dei titoli professionali della sig.ra Pichl Annette ai fini dell'insegnamento nelle scuole italiane;

Visto il certificato dell'ambasciata in Italia della Repubblica federale di Germania dal quale risulta che la sopracitata Pichl Annette, ha acquisito per opzione il cognome del coniuge, Frattini, e con tale cognome è identificata nei documenti anagrafici;

Vista la richiesta dell'interessata;

Decreta:

Nel dispositivo e nelle premesse del decreto direttoriale sopracitato 6 agosto 1997, ove indicato Annette Pichl leggasi Annette Frattini.

Roma, 4 novembre 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A9120

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 1997.

Approvazione del contenitore denominato CM 270/2, idoneo a trasportare fino a 270 detonatori da mina comuni, elettrici o non elettrici, ovvero relais posti su autocarri su cui vengono trasportati esplosivi di altra categoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985, con il quale sono state apportate le modifiche al paragrafo 6 del capitolo II - dell'allegato «C» del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'istanza con la quale la società INTER.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo (Alessandria) chiede la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore denominato: CM 270/2 idoneo a trasportare fino a 270 detonatori da mina comuni, elettrici o non elettrici, ovvero relais, posti su autocarri su cui vengono trasportati esplosivi di altra categoria;

Visto l'esito favorevole delle prove tecniche;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta n. 19/97E del 9 giugno 1997;

Decreta:

Il contenitore denominato: CM 270/2, realizzato dalla società INTER.E.M. S.r.l., atto a trasportare fino a 270 detonatori da mina comuni, elettrici o non elettrici, ovvero relais, posti su autocarri su cui vengono trasportati esplosivi di altra categoria, è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda ed allegati in copia al presente decreto;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con la indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente alla indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su apposito «libretto» che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che i detonatori siano sistemati nel contenitore dopo essere stati immobilizzati negli appositi vassoi. Che su ogni ripiano del contenitore sia sempre collocato un vassoio, sia esso atto al trasporto di detonatori a miccia oppure atto a contenere detonatori elettrici;

e) che il contenitore venga saldamente fissato con bulloni al pianale dell'autocarro ed alla parte posteriore della cabina di pilotaggio dal lato opposto a quello in cui è posizionato il serbatoio del carburante ed in modo che lo sportello si apra sul fianco dell'autocarro; la chiusura deve essere assicurata da idoneo lucchetto.

Roma, 25 settembre 1997

p. *Il Ministro:* SINISI

INTER.E.M. S.R.L. Via Pirenta ,1 – 15020 Musirengo (AL)			Rev.d	
			Rev.c	
			Rev.b	
Descrizione: Cassetta porta detonatori C.M.270/2			Rev.a	
			Dis.N°:96EM059	
Diseg.: Giangregorio A	Data: 06-09-96	Scala: 1:5	Quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione "PRECISO" secondo UNI5307	

Durasteel Sp.9.5
Compensato di Betulla
Supalux-S Sp.9
Ferro Fe 360 B

SEZ. A-A

INTER.E.M. S.R.L. Via Pirenta ,1 – 15020 Musirengo (AL)	Rev.d	
	Rev.c	
	Rev.b	
Descrizione: Cassetta porta detonatori C.M.270/2	Rev.a	
	Dis.N°:96EM059	
Diseg.: Giangregorio A / Data: 06-09-96 / Scala: 1:5	Quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione "PRECISO" secondo UNI5307	

Durasteel Sp. 9.5
Compensato di Betulla
Supalux-S Sp. 9
Ferro Fe 360 B

SEZ. B-B

10.0 18.0 32.0 Ø10 80.0

5.0 9.5 12.5 15.0 100.0 9.0 12.5 12.5 100.0 5.0 30.0 437.0 12.5 15.0 9.0 100.0 9.5 5.0 30.0 5.0

5.0 9.5 9.0 15.0 400.0 477.0 9.0 15.0 5.0 9.5

INTER.E.M. S.R.L. Via Pirenta, 1 — 15020 Musirengo (AL)			Rev.d	
			Rev.c	
			Rev.b	
Descrizione: Cassetta porta detonatori C.M.270/2			Rev.a	
			Dis.N°: 96EM059	
Diseg.: Giangregorio A	Data: 06-09-96	Scala: 1:5	Quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione "PRECISO" secondo UNI5307	

INTER.E.M. S.R.L.			Rev.d	
			Rev.c	
Via Pirenta ,1 – 15020 Musirengo (AL)			Rev.b	
Descrizione: Cassetta porta detonatori C.M.270/2			Rev.a	
			Dis.N°: 96EM059	
Diseg.: Giangregorio A	Data: 06-09-96	Scala: 1:5	Quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione "PRECISO" secondo UNI5307	

97A9089

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 ottobre 1997.

Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *m)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il codice della navigazione emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, concernente modificazioni ed aggiunte agli articoli 714 e 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio e la relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 10 marzo 1988, concernente modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1988 recante modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1971 di attuazione della legge 2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Visti la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207;

Considerato che si rende necessario regolamentare le attività aeroportuali su tutto il territorio nazionale ai fini del controllo e del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili nelle loro fasi di movimentazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 9 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, il presente decreto disciplina:

a) i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

b) le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;

c) i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali nonché quelli che regolano l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.

2. Le regioni disciplinano con propria legge le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto prevedendo l'obbligo, per i comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.

3. Il presente decreto non si applica al rumore prodotto nello svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:

1) *aeromobile:* ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose, da un luogo ad un altro, ad eccezione degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;

2) *esercente dell'aeromobile:* colui il quale assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione;

3) *aeroporto:* superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed equipaggiamento, usata in tutto o in parte per l'arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili;

4) *aviosuperfice:* superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed equipaggiamento, usata in tutto o in parte per l'arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione;

5) *curve di isolivello:* curve ideali congiungenti punti del territorio corrispondenti ad eguali valori dell'indice descrittore di cui all'allegato «*A*», punto 1, del presente decreto;

6) *attività aeroportuali:* le fasi di decollo, di atterraggio, di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

7) *intorno aeroportuale:* è il territorio circostante l'aeroporto, il cui stato dell'ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali, corrispondente all'area in cui il descrittore di cui all'allegato «*A*», punto 1, del presente decreto assume valori superiori a 60 dB(A);

8) *periodo diurno:* l'intervallo di tempo compreso fra le ore 06:00 e le ore 23:00, ore locali;

9) *periodo notturno:* l'intervallo di tempo compreso fra le ore 23:00 e le ore 06:00, ore locali.

Art. 3.

Criteri e modalità di misura del rumore aeroportuale

1. L'indice di valutazione del rumore aeroportuale, ai fini della determinazione delle curve di isolivello di cui al successivo art. 6, è il livello di valutazione del rumore aeroportuale (L_{VA}).

2. La procedura per la determinazione del valore di L_{VA} è riportata nell'allegato *A*; le procedure per l'esecuzione delle misure sono riportate in allegato *B*.

3. Gli allegati *A* e *B* sono parte integrante del presente decreto; essi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Contenimento del rumore

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punti 1), 2) e 4), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono istituite due commissioni incaricate di predisporre criteri generali per la definizione, rispettivamente:

a) di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

b) delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali ed ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;

c) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio.

2. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile o da un suo delegato ed è composta da due rappresentanti dell'Ente stesso ed un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei e delle società di gestione aeroportuale.

3. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, è presieduta dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente o da un suo delegato ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ed un rappresentante, rispettivamente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo, dei vettori aerei e delle società di gestione aeroportuale.

4. I lavori delle commissioni di cui ai precedenti commi si concludono entro trenta giorni dall'insediamento.

Art. 5.

Procedure antirumore

1. Entro trenta giorni dal termine dei lavori delle commissioni di cui al precedente art. 4, l'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni interessati; Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di gestione aeroportuale.

2. Entro novanta giorni dal loro insediamento, le commissioni di cui al comma precedente, definiscono le procedure antirumore che sono adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale.

Art. 6.

Caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona *A*, zona *B*, zona *C*.

2. All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447:

zona *A:* l'indice L_{VA} non può superare il valore di 65 dB(A);

zona *B:* l'indice L_{VA} non può superare il valore di 75 dB(A);

zona *C:* l'indice L_{VA} può superare il valore di 75 dB(A).

3. Al di fuori delle zone *A*, *B* e *C* l'indice L_{VA} non può superare il valore di 60 dB(A).

4. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto definiscono le zone di cui al comma 1 all'unanimità. Nel caso l'unanimità non sia raggiunta, il Ministero dei trasporti, ovvero le regioni o le province autonome, convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai soggetti incaricati di determinare le curve di isolivello e le procedure antirumore ed a quelli preposti alla gestione dei sistemi di monitoraggio, sono forniti, con modalità concordate con l'Ente nazionale di assistenza al volo, i dati delle traiettorie degli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punto 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 7.

Attività consentite nell'intorno aeroportuale

1. Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, i piani regolatori generali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo, fatte salve le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58:

zona *A:* non sono previste limitazioni;

zona *B:* attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;

zona *C:* esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.

Roma, 31 ottobre 1997

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ALBERTINI

ALLEGATO *A*

VALUTAZIONE DEL RUMORE AEROPORTUALE

1. Il livello del rumore aeroportuale è definito dalla seguente espressione:

$$L_{VA} = 10\log\left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} 10^{L_{VAj}/10}\right] dB(A)$$

in cui:

L_{VA} rappresenta il livello di valutazione del rumore aeroportuale;

N è il numero dei giorni del periodo di osservazione del fenomeno e L_{VAj} è il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale.

2. Il numero dei giorni N del periodo di osservazione del fenomeno, deve essere ventuno, pari a tre settimane, ciascuna delle quali scelta nell'ambito dei seguenti periodi:

1° ottobre - 31 gennaio;
1° febbraio - 31 maggio;
1° giugno - 30 settembre.

La settimana di osservazione all'interno di ogni periodo, deve essere quella a maggior numero di movimenti, secondo i dati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, oppure rilevati dai sistemi di monitoraggio installati. La misura del rumore, durante ciascuna settimana di osservazione, dovrà essere effettuata di continuo nel tempo.

3. Il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale (L_{VAj}) si determina mediante la relazione sotto indicata, considerando tutte le operazioni a terra e di sorvolo che si manifestano nell'arco della giornata compreso tra le ore 00:00 e le 24:00:

$$L_{VAj} = 10\log\left[\frac{17}{24}10^{L_{VAd}/10} + \frac{7}{24}10^{L_{VAn}/10}\right] dB(A)$$

dove L_{VAd} e L_{VAn} rappresentano rispettivamente il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo diurno (06.00 - 23.00) e notturno (23.00 - 06.00).

4. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo diurno (L_{VAd}) è determinato dalla seguente relazione:

$$L_{VAd} = 10\log\left[\frac{1}{T_d}\sum_{i=1}^{N_d} 10^{SEL_i/10}\right] dB(A)$$

in cui $T_d = 61.200$ s è la durata del periodo diurno, N_d è il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto periodo, SEL_i è il livello dell'i-esimo evento sonoro associato al singolo movimento.

5. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo notturno (L_{VAn}) è determinato mediante la seguente relazione:

$$L_{VAn} = \left[10\log\left(\frac{1}{T_n}\sum_{k=1}^{N_n} 10^{SEL_k/10}\right) + 10\right] dB(A)$$

in cui $T_n = 25.200$ s è la durata del periodo notturno, N_n è il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto petiodo, SEL_i è il livello sonoro dell'i-esimo evento associato al singolo movimento.

6. Il livello dell'i-esimo evento sonoro associato al singolo movimento di aeromobili SEL_i è determinato secondo la seguente relazione:

$$SEL_i = 10\log\left[\frac{1}{T_o}\int_{t_1}^{t_2}\frac{p_{A,i}{}^2(t)}{p_o{}^2}dt\right] = \left(L_{Aeq,Ti} + 10\log\frac{T_i}{T_o}\right) dB(A);$$

in cui:

$T_o = 1$ s è il tempo di riferimento;

t_1 e t_2 rappresentano gli istanti iniziale e finale della misura, ovvero la durata dell'evento $T_i = (t_2 - t_1)$ in cui il livello L_A risulta superiore alla soglia $L_{AFmax} - 10$ dB(A); $p_{Aj}(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora dell'evento i-esimo ponderata A;

P_o 20 μ Pa rappresenta la pressione sonora di riferimento;

$L_{Aeq,TI}$ è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A dell'i-esimo evento sonoro.

L_{AFmax} è il livello massimo della pressione sonora in curva di ponderazione «A», con la costante di tempo «Fast», collegato all'evento.

ALLEGATO *B*

STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA PER LA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL'INTORNO AEROPORTUALE

1. *Il sistema di misura*

Il sistema di misura del rumore aeroportuale va distinto in:

a) sistema assistito;

b) sistema non assistito.

Il sistema assistito è specifico per misure effettuate con strumentazione mobile in cui può essere utilizzato un fonometro o integratore di classe 1 con caratteristiche previste dalla norme CEI 29-1 e CEI 29-10. Il fonometro deve essere in grado di misurare almeno il SEL e di poter memorizzare in forma numerica, su registratore di livello grafico o elaboratore elettronico, il L_{AF} (Livello di pressione sonora ponderata «A» in costante di tempo Fast) dei movimenti aerei. Il sistema di misura assistito deve essere in grado di mantenere le specifiche CEI 29-10 anche nelle condizioni climatiche più avverse.

Il sistema non assistito è specifico per misure fisse di monitoraggio. Esso deve essere del tipo ad analizzatore di livelli, dotato di microfono per esterni con sistema di autotaratura. Deve avere la possibilità di individuare automaticamente i profili dei sorvoli, nonché attribuire ad ognuno di questi il valore di SEL corrispondente.

2. *Individuazione degli eventi per i sistemi assistiti*

Nei sistemi assistiti è l'operatore che inizia la registrazione grafica o numerica al verificarsi dell'evento da misurare ovvero può ricavare gli eventi a posteriori da una registrazione grafica o numerica continua, potendo usare anche l'intermediazione di un registratore magnetico digitale dalle caratteristiche elettriche non inferiori a quelle indicate dalle norme CEI 29-1 e CEI 29-10 e successive modifiche, per quanto attiene la risposta in frequenza, stabilità e dinamica.

3. *Individuazione degli eventi per i sistemi non assistiti*

Nei sistemi non assistiti, la procedura di rilevamento deve consentire la discriminazione degli eventi sonori prodotti dagli aeromobili civili da quelli di altra origine. A tale scopo può essere adottato il criterio di definire una soglia per il livello sonoro L_{AF} che deve essere superata da quest'ultimo per un periodo di tempo non inferiore ad una durata minima. Il valore di soglia deve essere il più basso possibile e comunque non inferiore ai limiti previsti dalla zonizzazione comunale. La durata minima di superamento della soglia stessa, è determinata sperimentalmente al fine di ottimizzare la discriminazione degli eventi sonori prodotti dagli aeromobili. Il livello sonoro L_{AF} deve essere rilevato mediante catena fonometrica rispondente alle specifiche di precisione della classe 1 indicate nella norma CEI 29-10, e successive modifiche.

4. *Determinazione del SEL e dei parametri correlati*

1. I sistemi di rilevamento non assistiti devono essere in grado di determinare:

1) il livello dell'evento sonoro SEL;

2) l'intervallo di tempo in cui è stata superata la soglia prefissata;

3) il tempo in cui si verifica;

4) rappresentazione grafica del L_{AF}.

Nei sistemi assistiti è l'operatore che determina l'arco di tempo all'interno del quale, al verificarsi di un sorvolo, viene misurato il SEL.

5. *Posizione del microfono*

Sia per i sistemi assistiti che non assistiti, il microfono deve essere posizionato in modo che la linea di vista tra il microfono e tutte le possibili rotte di sorvolo non sia interrotta da alcun ostacolo solido. Il microfono dovrà essere posizionato su di una superficie solida acusticamente riflettente, ad una altezza non inferiore ai 3 m dal piano di campagna nel caso di superfici libere ovvero del piano di appoggio di un edificio. La distanza del microfono da eventuali superfici riflettenti verticali deve essere almeno pari alla loro altezza riferita al microfono stesso.

6. *Caratteristiche del microfono*

Nei sistemi di misura assistiti, deve essere usato un microfono con caratteristiche di precisione indicate al precedente comma 1 e dotato di schermo antivento. Nei sistemi di misura non assistiti, i microfoni della catena fonometrica devono essere in grado di mantenere le specifiche di precisione indicate al comma 1 nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Il microfono deve essere inoltre protetto da schermo antivento e protezione antivolatili.

7. *Condizioni meteorologiche*

Nel rapporto di misura dovranno essere specificate le condizioni meteorologiche presenti durante i rilievi fonometrici ed i valori misurati di temperatura, pressione, umidità e velocità del vento.

8. *Verifica di stabilità e calibrazione*

Nei sistemi non assistiti, la stablità dell'intera catena fonometrica (dal microfono al dispositivo di acquisizione e lettura dati) deve essere verificata almeno ogni 24 ore mediante una sorgente sonora di livello noto. Si deve procedere, inoltre, alla calibrazione mediante sorgente campione conforme almeno alla classe 1 della norma CEI 29-14 ogni volta che sia stato eseguito un intervento tecnico sulla catena stessa. Quanto detto è valido anche per i sistemi assistiti con la differenza che la calibrazione va effettuata prima e dopo ogni campagna di misura.

9. *Verifica di conformità e taratura*

L'intera catena fonometrica del sistema non assistito, nonché la strumentazione del sistema assistito, incluso il calibratore di livello sonoro, devono essere sottoposti a verifica di conformità alle specifiche della classe 1 indicate dalle norme CEI 29-1, 29-10 e 29-14, e successive modificazioni e/o integrazioni, ogni due anni e dopo ogni intervento di riparazione, a cura di un centro autorizzato. In caso di scostamenti dalle tolleranze previste, la strumentazione deve essere sottoposta a taratura di cui deve essere rilasciata certificazione documentativa.

10. *Utilizzo di modelli previsionali*

Per la definizione delle procedure antirumore e della caratterizzazione acustica degli intorno aeroportuali possono essere utilizzati modelli previsionali.

I risultati dell'applicazione di tali modelli debbono fornire valori del descrittore del rumore aeroportuale L_{VA} di cui all'allegato *A*.

97A9090

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri in psicologia, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Geraldine Ann Foster;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli inglesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science» in psicologia e di «Dottor of Philosophy» in

psicologia conseguiti in Inghilterra dalla dott.ssa Geraldine Ann Foster, nata a Portsmouth (Inghilterra) il 25 settembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore: CIVELLO

97A9091

DECRETO 22 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri in ingegneria fisica e ingegneria, fisica matematica, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Johan Helgesson;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Master of Science» in ingegneria fisica e di «Doctor of Philosophy» in ingegneria, fisica matematica, conseguiti in Svezia dal dott. Johan Helgesson, nato a Osby (Svezia) il 29 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore: CIVELLO

97A9092

DECRETO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione alle università di Bologna, Catania, del Molise in Campobasso, Firenze, Pavia, Pisa, Perugia, Reggio Calabria, «La Sapienza» di Roma, Roma «Tor Vergata» e Udine, ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «Scuole di specializzazione, dottorati di ricerca»;

Viste le unite deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997-98 è autorizzata l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

Facoltà di economia:

gestione dell'ambiente.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia plastica e ricostruttiva.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

farmacia industriale.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

Facoltà di giurispridenza:

diritto civile.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:

disegno industriale.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di lettere e filosofica:

analisi e gestione della comunicazione.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale.

Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento delle scuole graveranno per intero sui rispettivi bilanci universitari sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

97A9093

DECRETO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione alle università di Bari, Chieti, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Sassari e Udine ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «Scuole di specializzazione, dottorati di ricerca»;

Viste le unite deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato che le predette deliberazioni hanno recepito integralmente le indicazioni del Consiglio universitario nazionale in merito alle singole scuole di specializzazione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997-98 è autorizzata l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia maxilo-facciale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

biochimica clinica;

medicina fisica e riabilitazione;

medicina legale.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropsichiatria infantile.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

II[a] Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):

radiodiagnostica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia vascolare.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

radioterapia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

biochimica clinica;

chirurgia generale 2[a] sc.;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

geriatria;
medicina interna;
reumatologia;
endocrinologia e malattie del ricambio;
scienze dell'alimentazione;
radiodiagnostica;
radioterapia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia e venereologia;
geriatria.

Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento delle scuole graveranno per intero sui rispettivi bilanci universitari sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

97A9094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995 contenente la tabella XXVII-*bis* relativa al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 luglio 1997;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'ateneo in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio universitario nazionale nel suddetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 224 a 224-*ter* incluso, relativi al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 224.

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire le competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno aver svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 225.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (C.T.F.) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 2.200 (duemiladuecento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 228.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 226.

Regolamento di Ateneo

La facoltà recepisce l'ordinamento didattico nazionale indicando, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 228 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 227.

Art. 227.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposita delibera e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal ventesimo comma dell'art. 11 della legge 341/1990.

In particolare il Consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce la denominazione delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari o integrati desumendola dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 228 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati tra parentesi.

biologia vegetale ed animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X, E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 228.

Articolazione del corso di laurea

(Settori scientifico disciplinari, discipline, annualità, obiettivi didattico-formativi).

Quadriennio di base:

Area 1 - FISICA-MATEMATICA (2 annualità)

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra;

A01C Geometria

A02A Analisi matematica

A02B Probabilità e statistica matematiche

A03X Fisica matematica

B01B Fisica

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B).

Area 2 - CHIMICA (6 annualità)

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico disciplinari:

C01A Chimica analitica;

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

Sono obbligatorie: almeno tre annualità nel settore C05X.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A) di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3 - FARMACEUTICA (5 annualità)

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

Settori scientifico disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica.

Sono obbligatorie tre annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X).

Area 4 - TECNOLOGICO-APPLICATIVA (3 annualità)

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo.

Sono obbligatorie un annualità con esercitazioni individuali di laboratorio:

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore C08X).

Area 5 - BIOLOGICA (6 annualità)

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire le adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico disciplinari:

E02A Zoologia;

E04A Fisiologia generale;

E05A Biochimica;

E07X Farmacologia;

E08X Biologia farmaceutica;

E09A Anatomia umana;

E12X Microbiologia generale;

E13X Biologia applicata;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

Sono obbligatorie due annualità nel settore E05A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A), di farmacognosia (settore E08X), microbiologia (settore F05X), di patologia generale (settore F04A) e di fisiologia (settore E04A).

Area 6 - FARMACOLOGICA (2 annualità)

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia, della metodologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità, alle interazioni e agli effetti collaterali.

Settore scientifico disciplinare:

E07X Farmacologia.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X).

Quinto Anno

INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
(4 annualità)

In relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e tenendo conto delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, vengono inseriti i seguenti cinque indirizzi ognuno dei quali prevede di norma n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio:

1) Scienza e sviluppo del farmaco.

L'indirizzo ha come obiettivo l'approfondimento delle conoscenze teorico-pratiche nel settore delle scienze farmaceutiche al fine di fornire una preparazione scientifico professionale avanzata, atta a consentire al laureato in C.T.F. di poter operare con sufficiente autonomia nella progettazione, nella sintesi e nella sperimentazione di molecole a potenziale attività farmacologica.

I settori scientifico-disciplinari interessati sono:

C05X 1 aunualità;

C07X 2 annualità;

E05A 0,5 annualità;

E07X 0,5 annualità.

2) Analitico farmaceutico.

L'indirizzo ha come obiettivo di fornire al laureato una approfondita conoscenza teorica e pratica delle metodologie analitiche avanzate idonee non solo per riconoscere e dosare i farmaci utilizzati dall'industria come materia prima, ma anche per il controllo dei materiali nel corso dei cicli produttivi e della qualità dei prodotti finiti. Consentire inoltre al laureato di poter operare professionalmente anche nel contesto del controllo analitico dei metaboliti dei farmaci.

I settori scientifico-disciplinari interessati sono:

C07X 3 annualità;

C08X 0,5 annualità;

E07X 0,5 annualità.

3) Chimico alimentare applicativo.

Obiettivo dell'indirizzo è quello di fornire una approfondita conoscenza della chimica degli alimenti, dei prodotti alimentari, dietetici ed agrumari, della composizione di tali prodotti e delle tecnologie di preparazione, trasformazione e conservazione. Inoltre provvede ad assicurare al laureato le conoscenze teoriche e pratiche dell'analisi degli alimenti e delle tecnologie analitiche per determinare la composizione e la valutazione della qualità e della genuinità.

I settori scientifico-disciplinari interessati sono:

C01A 0,5 annualità;

C05X 0,5 annualità;

C09X 2 annualità;

F05X 1 annualità

4) Farmacologico.

Obiettivo dell'attività didattica è di fornire adeguate conoscenze che consentano di valutare - per i medicamenti di eventuale impiego in terapia e per le relative forme farmaceutiche - il profilo farmacocinetico, farmacodinamico e biomolecolare, gli eventuali effetti dannosi od indesiderati, e di effettuare la valutazione statistica dei risultati ottenuti; inoltre, di fornire le adeguate conoscenze teoriche e sperimentali, per la valutazione del rischio e la determinazione dei parametri di sicurezza di tossici ambientali.

I settori scientifico-disciplinari interessati sono:

E07X 2,5 annualità;

E08X 0,5 annualità;

F01X 0,5 annualità;

F05X 0,5 annualità.

5) Tecnologico, cosmetologico applicativo.

L'indirizzo ha come obiettivo di fornire al laureato le competenze professionali avanzate per la preparazione ed il controllo delle forme farmaceutiche, dei prodotti cosmetici e fitochimici nel contesto degli aspetti legislativi e deontologici nazionali e comunitari.

I settori scientifico-disciplinari interessati sono:

C08X 4 annualità.

NORME TRANSITORIE

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 28 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8912

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1994, relativo all'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia;

Visto il decreto rettorale n. 406 del 9 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1994, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze ambientali presso la predetta facoltà;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, ed in particolare la tabella XXXV ad esso allegata, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali;

Viste le delibere del comitato della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 16 luglio 1997, del senato accademico del 21 luglio 1997 e del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1997, relative all'adeguamento del corso di laurea in scienze ambientali dell'Università degli studi del Molise all'ordinamento didattico universitario disposto dalla precitata tabella;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la ministeriale prot. n. 2334 del 18 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 73 al n. 83 del vigente statuto, relativi al corso di laurea in scienze ambientali sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli e numerazione, con lo scorrimento dei successivi articoli e numerazioni, a far data dall'anno accademico 1997/98.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in scienze ambientali. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

CAPITOLO IV

«Art. 90 *(Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali).*

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

A) la laurea in scienze ambientali.

Art. 91. — *A)* (Laurea in scienze ambientali): l'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 92 *(Durata ed articolazione del corso).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni. È attualmente attivato il solo indirizzo terrestre.

Gli studenti provenienti da altro corso di laurea o di diploma o già in possesso di altra laurea. ove ritenuto dal consiglio della struttura didattica, potranno essere iscritti ad anni di corso successivi al primo, in seguito a delibera del consiglio della facoltà, che valuterà corsi e relativi esami che possono essere convalidati.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o da una semi-annualità di almeno 40 ore. Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Per ogni anno accademico è previsto un massimo di 600 ore di attività didattica comprendente lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni e/o attività guidate, etc.

Il consiglio della struttura didattica può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Parte dell'attività pratica per le esercitazioni e tesi di laurea può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa approvazione del consiglio della struttura didattica e stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio della struttura didattica, anche attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Il numero di esami da superare, per accedere all'esame di laurea viene stabilito in 27 esami, di cui alcuni potranno risultare dall'accorpamento di due o tre insegnamenti, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese, il cui profitto sarà accertato mediante prova orale alla fine del corso, con giudizio che sarà valutabile ai fini della laurea. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio di integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare correlata con le attività di ricerca dei docenti e dei ricercatori e in particolare, con eventuali convenzioni stipulate dalla facoltà con strutture pubbliche e private di interesse regionale e nazionale. I docenti del corso di laurea, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio della struttura didattica provvede ad organizzare il laboratorio di integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare al consiglio viene assegnato il compito di coordinamento. L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio di integrazione, con una prova finale scritta e orale. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio della struttura didattica.

Art. 93 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve áver superato tutti gli esami previsti dal corso di laurea oltre alle prove di profitto di lingua inglese e dei laboratori di integrazione.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica.

Art. 94 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio delle strutture didattiche attuano quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio:

a) definisce, nel rispetto del monte orario fissato per ciascun corso o modulo, il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate dal regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es., I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

b) indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indica, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì, nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indica i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre le eventuali propedeuticità;

e) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indica i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Art. 95 *(Aree disciplinari ed impegno minimo didattico)*. — Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti, con un massimo di 27 esami secondo lo schema seguente, relativo alle aree disciplinari previste dall'art. 5 del decreto 19 luglio 1996 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1996:

I Anno

1) Area matematica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B);

disciplina: istituzioni di matematiche (2 moduli).

2) Area fisica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: B01A, B01B);

disciplina: fisica generale I (2 moduli).

3) Area chimica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X);

disciplina: chimica generale ed inorganica (2 moduli).

4) Area scienze della terra, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X);

disciplina: litologia e geologia (2 moduli).

5) Area biologica, 4 moduli didattici, totale 160 ore, 2 esami:

(settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E04B, E05A, E05B, E11X, E12X, E13X);

disciplina: biologia animale (2 moduli);

disciplina: morfologia e fisiologia vegetale (2 moduli).

II Anno

1) Area matematica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B);

disciplina: informatica (2 moduli).

2) Area fisica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: B01A, B01B);

disciplina: fisica generale II (2 moduli).

3) Area chimica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X);

disciplina: chimica organica (2 moduli).

4) Area scienze della terra, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X);

disciplina: geografia fisica (2 moduli).

5) Area biologica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E04B, E05A, E05B, E10X, E11X, E12X, E13X, V30B);

discipline (corso integrato): biochimica (un modulo), biologia applicata (un modulo).

6) Area ecologica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: E03A);

disciplina: ecologia (2 moduli).

7) Area giuridico-economica-valutativa, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: N01X, N05X, N09X, N10X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D);

discipline (corso integrato): nozioni giuridiche fondamentali (1 modulo), istituzioni di diritto pubblico (1 modulo).

8) Laboratorio di integrazione I, 1 modulo, totale 40 ore.

III Anno

1) Area matematica, 1 modulo didattico, totale 40 ore, 1 esame integrato con l'area fisica:

(settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B);

disciplina (corso integrato): statistica (1 modulo).

2) Area fisica, un modulo didattico, totale 40 ore, esame integrato con l'area matematica:

(settori: B01A, B01B);

disciplina (corso integrato): metodi di osservazione e misura (1 modulo).

3) Area chimica, 2 moduli didattici, totale 120 ore, 1 esame:

(settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X);

discipline (corso integrato): chimica analitica (1 modulo), laboratorio di chimica analitica (2 moduli).

3) Area scienze della terra, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X);

disciplina: fisica terrestre (2 moduli).

4) Area biologica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E04B, E05A, E05B, E10X, E11X, E12X, E13X, V30B);

discipline (corso integrato): biosistematica vegetale (1 modulo), micologia applicata (1 modulo).

5) Area ecologica, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: E03A);

disciplina: ecologia applicata (2 moduli).

6) Area giuridico-economica-valutátiva, 2 moduli didattici, totale 80 ore, 1 esame:

(settori: N01X, N05X, N09X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, P02A, P01B, P02B, E02C, Q05D);

disciplina: economia dell'ambiente agro-forestale (2 moduli).

7) Laboratorio di integrazione II, 1 modulo, totale 40 ore.

Il biennio di indirizzo terrestre comprende insegnamenti fondamentali comuni per complessivi 15 moduli, di cui 14 moduli didattici per un totale di 560 ore ed 1 modulo di laboratorio di 40 ore, per un totale di sei esami. Nell'ambito del quinto anno di corso, oltre agli insegnamenti comuni, sono previsti tre *curricula* nell'ambito dei quali sono inserite discipline specialistiche per un monte ore complessivo di 240 ore suddivise in 6 moduli didattici (organizzati in 2 corsi integrati), scelte dagli studenti tra quelle dei corsi attivati, afferenti ai

settori scientifico-disciplinari appresso indicati. Un modulo di 40 ore appartenente all'area biologica (settore scientifico disciplinare E01B) è stato anticipato, così come previsto dall'art. 5, IX comma del decreto ministeriale 19 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996.

Per l'indirizzo terrestre viene attivato l'orientamento terrestre all'interno del quale sono previsti i seguenti *curricula* professionalizzanti:

Indirizzo terrestre:

I *curriculum:* laboratorio sperimentale;

II *curriculum:* gestione delle risorse ambientali;

III *curriculum:* libero, concordato con il consiglio della struttura didattica per gli studenti del vecchio ordinamento che intendano optare per il nuovo.

Vengono qui di seguito riportati gli insegnamenti fondamentali comuni e quelli propri dei due orientamenti del biennio ad indirizzo terrestre:

IV Anno

1) *Area chimica:*

1 modulo didattico obbligatorio (settore C11X);

1 modulo didattico di area (settori C03X, C05X, C01A, C11X, C02X);

totale 80 ore, 1 esame integrato con B01A;

discipline (corso integrato): chimica fisica ambientale (1 modulo), chimica fisica (1 modulo).

2) *Area fisica:*

un modulo obbligatorio (settore B01A);

totale 40 ore, un esame integrato con C11X e C02X;

disciplina (corso integrato): metodi di osservazioni e misura (un modulo).

3) *Area scienze della terra:*

2 moduli didattici obbligatori (settori D02B e G07B);

totale 80 ore, 1 esame;

discipline (corso integrato): geopedologia (1 modulo), idrogeologia (1 modulo).

3) *Area biologica ed ecologica:*

4 moduli didattici obbligatori (settori E01A, E02A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A e E12X);

totale 160 ore, 2 esami;

disciplina: ecologia animale (2 moduli), ecologia vegetale (2 moduli).

4) Laboratorio di integrazione III, 1 modulo, totale 40 ore.

V Anno

A) INSEGNAMENTI COMUNI AI VARI CURRICULA.

1) *Area scienze della terra:*

1 modulo didattico obbligatorio, un modulo didattico d'area (settori D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C e H05X);

totale 120 ore;

disciplina (corso integrato con E03A e K05A): cartografia tematica (1 modulo);

disciplina (corso integrato con E03A): valutazione d'impatto ambientale).

2) *Area biologica ed ecologica:*

2 moduli didattici obbligatori (settori E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A e E12X);

totale 80 ore, 2 esami integrati;

disciplina (corso integrato): fondamenti di valutazione di impatto ambientale (1 modulo integrato con D02A);

disciplina (corso integrato): ecologia quantitativa (1 modulo integrato con D02A e K05A).

3) *Area matematica:*

un modulo didattico obbligatorio;

disciplina (corso integrato con E03A e D02A): basi di dati e sistemi informativi (1 modulo).

Curriculum A: Laboratorio sperimentale:

1) 3 moduli didattici di 40 ore (settori E05B, E01E e E13X):

totale 120 ore, un esame (biochimica e fisiologia vegetale);

discipline (corso integrato): metodologia biochimica (2 moduli E05B), fisiologia vegetale (1 modulo E01E), metodologie e biotecnologie applicate alla biologia (1 modulo E13X).

2) 3 moduli didattici di 40 ore (settori F22A, G08B e G07A);

totale 120 ore, un esame (igiene e microbiologia ambientale);

discipline (corso integrato): igiene ambientale (1 modulo F22A), microbiologia ambientale (1 modulo G08B), chimica del suolo (1 modulo G07A).

Curriculum B: Gestione delle risorse ambientali:

1) 3 moduli didattici di 40 ore (settori G01X e N09X):

totale 120 ore, un esame (economia e diritto dei beni ambientali);

discipline (corso integrato): economia forestale e ambientale (2 moduli G01X), diritto regionale (1 modulo N09X).

2) 3 moduli didattici di 40 ore (settori D02A e E01D);

totale 120 ore, un esame (tutela ambientale);

disciplina (corso integrato): geologia ambientale (1 moduli D02A), tutela delle risorse vegetali (2 moduli E01D)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 23 ottobre 1997

Il rettore: CANNATA

97A9125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Piani regolatori generali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario e dei servizi - Via Appia Nuova n. 8 - tel. 06/77204044.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Credito agevolato alle aziende commerciali con meno di 10 dipendenti e per gli operatori su aree pubbliche».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario e dei servizi - Via Appia Nuova n. 8 - tel. 06/77204044.

97A9219

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario dello Stato per la regione siciliana

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classa dott. Gianfranco Romagnoli è stato nominato commissario dello Stato per la regione siciliana a decorrere dal 10 ottobre 1997, cessando contestualmente dall'incarico di commissario del Governo nella regione Campania.

97A9121

Nomina del commissario del Governo nella regione Abruzzo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1997, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 355, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, il dott. Nicola Scalzini - dirigente generale, livello C, dell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato nominato commissario del Governo nella regione Abruzzo.

97A9122

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.11859.XVJ(1313) del 10 ottobre 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Trac Partenopeo», che la ditta Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, località Discesa Schiavone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A9097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23569 del 16 ottobre 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 128 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 aprile 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 5 settembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Con decreto ministeriale n. 23570 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federcostante, con sede in Ancona e unità nazionali, per un massimo di 119 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23571 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gara Armando industriale, con sede in Roma e unità di Latina, per un massimo di 36 dipendenti, e Roma, per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 febbraio 1998 all'11 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23572 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sannio strade, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Cerreto Sannita (Benevento), per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997 all'8 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 gennaio 1998 all'8 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23573 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Felma, con sede in Napoli e unità di Benevento, per un massimo di 7 dipendenti, e Napoli per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 novembre 1997 al 28 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23574 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità in Siracusa, per un massimo di 27 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23575 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità in Sansepolcro (Arezzo), per un massimo di 15 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23576 del 17 ottobre 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 7 agosto 1997 al 6 febbraio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 settembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3,

comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone e unità di Crotone, per un massimo di 43 dipendenti, per il periodo dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 12 giugno 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Con decreto ministeriale n. 23577 del 17 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 maggio 1997 al 6 agosto 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 settembre 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23578 del 17 ottobre 1997, è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con sede in Milano e unità di Milano, Rho (Milano) e cantieri nel Lazio-Lombardia, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con sede in Milano e unità di Milano, Rho (Milano) e cantieri nel Lazio-Lombardia, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 23 gennaio 1997.

Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23579 del 17 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione della proroga complessiva del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. Officine aeronavali Venezia - Gruppo alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 19 aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23580 del 17 ottobre 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta-Bologna (Bologna).

Parere comitato tecnico del 16 settembre 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favor dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1997, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 29 dicembre 1996 al 28 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta.

Parere comitato tecnico del 16 settembre 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 29 dicembre 1996 al 28 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 29 dicembre 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23581 del 17 ottobre 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1996 al 18 settembre 1997, della ditta S.p.a. Firema trasporti unità produttiva Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza).

Parere comitato tecnico del 2 settembre 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 19 settembre 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 19 marzo 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23582 del 17 ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso e Carpinone (Isernia).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso e Carpinone (Isernia), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23583 del 17 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Genova.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Genova, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Genova, per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A9033

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto della «Associazione nazionale degli inventori (A.N.D.I.)», in Roma

Con decreto ministeriale 30 settembre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto della «Associazione nazionale degli inventori (A.N.D.I.)», con sede in Roma, deliberate dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 16 marzo 1995.

97A9128

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ha nominato, con propria deliberazione n. 265 del 30 settembre 1997, il dirigente della ripartizione V - Anagrafe camerale, dott. Erich Schmid, conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano — in sostituzione del Segretario generale dott. Kurt Springer collocato a riposo — ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

97A9129

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Avviso di deposito del progetto di piano stralcio di difesa dalle alluvioni

Si rende noto che ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della legge n. 183/1989, copia integrale del progetto di piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) per le aste principali del bacino del fiume Volturno, adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, il 10 settembre 1997 con delibera n. 1, è depositata per la libera consultazione, per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, presso: Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Voltruno - Napoli, regione Campania - assessorato all'ambiente - Napoli, regione Molise - assessorato lavori pubblici - Campobasso, e presso le sedi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Isernia.

Deliberazione 10 settembre 1997, n. 1

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis).

Delibera:

Art. 1.

Adozione del progetto di piano

È adottato, a norma dell'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, il progetto di «Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni», con le prescrizioni in premessa riportate, relativo al bacino del fiume Volturno e costituito da:

relazione che contiene: criteri di base del piano stralcio, delimitazione delle fasce fluviali, piano degli interventi;

quadro finanziario:

norme di attuazione;

zonizzazione con individuazione degli squilibri: tavole grafiche in scala 1:25.000 (in numero 6 fogli) e 1:5.000/1:10.000 (in numero 46 fogli), in cui sono delimitate le aree soggette a prescrizioni.

Art. 2.

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento è costituito dal sistema idrografico del fiume Volturno limitatamente ai tratti specificati nell'allegato *A* alle norme di attuazione.

2. La delimitazione territoriale delle aree soggette alle presenti prescrizioni è individuata e rappresentata nella cartografia di cui all'art. 1. Tale delimitazione riguarda territori della regione Campania e della regione Molise. L'elenco dei comuni interessati è riportato nell'allegato *B* alle norme di attuazione.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Sarà data notizia dell'adozione del presente progetto di piano nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini delle regioni Campania e Molise.

2. Copia della presente deliberazione, completa degli elaborati di cui al precedente art. 1, viene trasmessa contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla conferenza Stato-regione (in sostituzione del CNDS come dall'art. 7, comma 1, e allegato *A* del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997).

3. Copia della presente deliberazione, completa degli elaborati di cui al precedente art. 1 viene depositata presso le sedi delle regioni Campania e Molise e delle province di Caserta, Benevento, Avellino ed Isernia ed è disponibile per la consultazione per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali osservazioni vanno espresse secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 7, 8 e 9, della legge n. 183/1989.

Art. 4.

Adozione del piano

A norma del comma 10, art. 18, della legge n. 183/1989 il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai punti precedenti, adotterà il piano di bacino con propria delibera.

Art. 5.

Delega al segretario generale

Il segretario generale dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è delegato ad effettuare quanto previsto dal precedente art. 3 della presente delibera.

Allegati:

1. Relazione che contiene: criteri di base del piano stralcio per la difesa dalle alluvioni, delimitazione delle fasce fluviali, piano degli interventi, quadro finanziario.

2. Norme di attuazione.

3. Ambito di applicazione planimetrie di sintesi in scala 1:25.000 (in numero 6 fogli).

4. Zonizzazione con individuazione degli squilibri: tavole grafiche in scala 1:25.000 (in numero 6 fogli) e 1:5.000/1:10.000 (in numero 46 fogli), in cui sono delimitate le aree soggette a prescrizioni.

Il presidente: MATTIOLI

Il segretario generale: D'OCCHIO

97A9165

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189